

di deliberare sulla stipulazione di anticipazioni su titoli da contrarsi, ove ne ravvisi l'opportunità, con Istituti di credito e di stabilire, per ciascuna operazione,

- a) l'ammontare dell'anticipazione;
- b) l'Istituto di credito presso il quale l'anticipazione dovrà essere effettuata;
- c) i titoli da consegnare e da vincolare a garanzia dell'anticipazione;
- d) tutte le condizioni e modalità dell'operazione.

B) di ritenere fin da ora per rato e valido quanto sarà di volta in volta deliberato dal Comitato permanente, con esonero da ogni responsabilità per gli Istituti di credito presso i quali saranno effettuate le operazioni per anticipazione.

Il Consiglio, su conforme parere favorevole espresso dal Comitato permanente nell'adunanza del 23 c. m., approva.

(1) alla pag. 94, riga 10^a, vanno inserite le seguenti parole: "e cetera" postilla approvata.

20. Finanziamento speciale al Consorzio Autonomo del Porto di Genova